

Il contributo di solidarietà: l’Agenzia detta le regole e i tempi per il versamento

di Maria Benedetto

Il contributo di solidarietà è un’imposta straordinaria introdotta con quella che è stata definita “Manovra di Ferragosto” (D.L. n. 138/2011) per fare fronte all’eccezionale crisi economica del periodo e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. Il comma 1 dell’art. 1 del D.L. prevede che *“a partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo di cui all’art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)... sia superiore a 300.000 euro, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di 300.000 euro...”*

L’operatività del contributo di solidarietà ha decorrenza dal 1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013, in considerazione, come si è detto, dell’eccezionalità della situazione economica internazionale, ma con possibilità di essere prorogata, su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche negli anni successivi, al fine del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblici prefissati.

La **circolare n. 4/E** dell’Agenzia delle Entrate del **28/02/2012** ha fornito i primi chiarimenti sulle **modalità di pagamento** e i **criteri di applicazione** del contributo di solidarietà.

Calcolo della base imponibile

Posto che costituiscono soggetti passivi di tale imposta straordinaria gli **stessi soggetti passivi Irpef**, compresi i soggetti non residenti per i redditi prodotti nel territorio dello stato, la circolare fornisce chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del contributo, ossia in relazione ai redditi che contribuiscono al raggiungimento del tetto dei **300.000 euro** stabilito dalla manovra di ferragosto.

Difatti, il D.L. n. 138/2011 stabilisce che il contributo di solidarietà è dovuto sul reddito complessivo, dato dalla somma dei redditi di ogni categoria di cui all'art. 6 del Tuir (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, autonomo, di impresa e redditi diversi). Non rilevano ai fini del contributo di solidarietà:

- i redditi soggetti a tassazione separata (art. 17 del Tuir);
- i redditi esenti;
- i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta;
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva dell'Irpef, anche su opzione del contribuente.

La base imponibile è calcolata al **lordo degli oneri deducibili**, a differenza di quanto avviene per la definizione della base imponibile Irpef, che è calcolata al netto degli stessi oneri.

Esempio 1

Tizio, libero professionista ha percepito per l'anno 2011 redditi derivanti dalla propria attività pari a € 270.000. Nello stesso anno, egli ha percepito ulteriori redditi come di seguito indicato:

<i>Redditi fondiari</i>	€ 50.000
<i>Redditi di lavoro autonomo</i>	€ 270.000
<i>Redditi diversi</i>	€ 80.000
<i>Reddito complessivo</i>	€ 400.000

Poiché il reddito complessivo, calcolato sommando i redditi percepiti per ciascuna categoria risulta superiore all'importo dei 300.000 euro, questi è tenuto al versamento del contributo di solidarietà nella misura del 3% sulla parte di reddito eccedente il tetto stabilito.

Pertanto, la base imponibile cui fare riferimento per il calcolo del contributo di solidarietà è di € **100.000**. Su di essa dovrà essere applicata l'aliquota del **3%**.

Il contributo di solidarietà dovuto dai dipendenti pubblici e pensionati

Per quanto riguarda il contributo di solidarietà a carico dei dipendenti pubblici e dei pensionati, il D.L. n. 138/2011 tiene conto di ulteriori misure straordinarie che hanno previsto una riduzione degli emolumenti per queste due categorie di contribuenti. Difatti, questi sono tenuti al versamento dell'imposta straordinaria nella misura di seguito indicata:

- per i dipendenti pubblici (articolo 9, comma 2, D.L. n. 78/2010):
 - 5% sulla parte di reddito che va dai 90.000 ai 150.000 euro annui;
 - 10% sulla parte che invece eccede i 150.000 euro;
- per i pensionati (articolo 18, comma 22-**bis**, D. L. n. 98/2011)

- 5% sulla parte che va dai 90.000 ai 150.000 euro;
- 10% sulla parte che eccede i 150.000 euro;
- 15% sulla parte eccedente i 200.000 euro.

In questi casi, il contributo di solidarietà interessa esclusivamente la parte di reddito complessivo, eccedente i **300.000 euro**, relativa ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente già “colpiti” dalla riduzione o dal contributo di perequazione.

Esempio 2

Tizio, dirigente pubblico, ha percepito nel corso dell'anno 2011 un reddito da lavoro dipendente pari a Euro 310.000, in più, nello stesso anno ha percepito redditi diversi per Euro 90.000.

<i>Reddito di lavoro dipendente pubblico</i>	€ 310.000
<i>Altri redditi</i>	€ 90.000
<i>Reddito complessivo</i>	€ 400.000

In quanto possessore di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro, Tizio è obbligato al versamento del contributo di solidarietà.

La base imponibile ai fini del contributo di solidarietà è di € 90.000, corrispondente alla parte di reddito complessivo eccedente i 300.000 euro riferibile a reddito non già assoggettati a riduzione.

In ogni caso, poiché Tizio possiede dei redditi da lavoro dipendente superiori a 90.000 Euro, secondo quanto previsto dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. n. 98/2011, subirà dei “tagli” anche in relazione ai redditi da lavoro dipendente; tale imposta, tuttavia, sarà direttamente trattenuta dal sostituto di imposta ed indicata nella certificazione unica rilasciata entro il 29 febbraio 2012.

Pertanto tale ulteriore contributo di solidarietà non è dovuto in presenza di sole retribuzioni o pensioni assoggettate a riduzione o contributo di perequazione.

Quando versare l'imposta

Con la **circolare n. 4/E**, l'Agenzia ha ricordato che per il versamento dell'imposta dovuta, si seguono le stesse scadenze fissate per il versamento del saldo Irpef.

Ne deriva che le somme dovute a titolo di contributo di solidarietà devono essere versate entro il **16 giugno 2012**, in un'unica soluzione, mentre, diversamente da quanto avviene per l'Irpef, **non sono dovuti acconti**.

Nel caso di redditi **di lavoro dipendente e assimilati**, il contributo di solidarietà è determinato dai sostituti di imposta in sede di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta sono tenuti a versare l'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà entro il 16 del mese successivo a quello in cui la trattenuta è stata effettuata.

In tal senso, appare opportuno distinguere le due situazioni che possono verificarsi:

- il contribuente possiede solo redditi da lavoro dipendente;
- il contribuente possiede, oltre ai redditi da lavoro dipendente, anche altri redditi.

Nel **primo caso**, i contribuenti non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi per potere adempiere all'obbligo di versamento del contributo di solidarietà in quanto questo è trattenuto direttamente dal sostituto di imposta. Viceversa, nel **secondo caso**, ossia quando i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono anche altri redditi, nel determinare, in sede di dichiarazione dei redditi, il contributo di solidarietà dovuto, deve tenere conto di quanto trattenuto e certificato nel CUD a tale titolo dal proprio sostituto di imposta.

Contributo deducibile per competenza

La circolare, inoltre, specificando che il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, indica che la deduzione è riconosciuta nello stesso periodo di imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo. Si tratta, pertanto, di una deducibilità per “**competenza**”. In tal senso, il contributo dovuto per i redditi del 2011, anche se pagato nel corso del 2012, può essere dedotto dal reddito 2011 e, quindi, in sede di presentazione dell’Unico 2012 o del modello 730/2012.

Per i lavoratori dipendenti e gli assimilati il contributo, che è deducibile dal reddito complessivo per competenza, è determinato e trattenuto dal sostituto d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il contributo di solidarietà trattenuto deve essere riportato nel **punto 136**.

Esempio 3

Un contribuente ha un reddito di 310.000 euro. Su tale reddito, è tenuto a pagare un contributo di solidarietà pari a 300 euro, ossia pari al 3% di 10.000 euro. Questi potrà dedurre il contributo pagato dal reddito lordo ottenendo un abbattimento della base imponibile e producendo una immediata riduzione delle imposte ordinarie calcolate per lo stesso anno (Irpef e addizionali).

Reddito lordo realizzato	Euro 310.000
Contributo di solidarietà	Euro 300
<i>pari al 3% di 10.000</i>	
Base imponibile	Euro 309.700

Al punto “**1**” della sezione B verrà indicato il reddito imponibile dopo la deduzione del contributo di solidarietà.

PARTE B DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir 1 309.700,00	Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir 2	Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir		
	Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Acconto 2011	Saldo 2011	Acconto 2012
				Lavoro dipendente 3 365	Pensione 4
			Addizionale comunale all'Irpef		Ritenute Irpef sospese

Il contributo di solidarietà versato dal contribuente verrà indicato al punto “**136**”.

Casi particolari 133	Reddito al netto della riduzione 134	Riduzione 135	Contributo di solidarietà 136 300,00	Contributo di solidarietà sospeso 137
-------------------------	---	------------------	---	--

Ovviamente, la conseguenza immediata di tale deducibilità “per competenza” produce effetti anche sulla determinazione delle aliquote **addizionali regionali e comunali**.

12 marzo 2012

Maria Benedetto